

quando contro di esso non sussista alcuna delle eccezioni indicate nell'articolo 14. Però, nei casi di nomina sopra terna, l'erede non può continuare nell'esercizio oltre l'anno in corso, senza averne ottenuto il consenso del Consiglio comunale, o della rappresentanza consorziale, o del Consiglio provinciale. »

Il terzo comma rimane come è proposto, aggiungendo però dopo la parola *esattoria*, queste altre: *o la ricevitoria*.

L'onorevole Tubi ha facoltà di parlare.

TUBI. Io accetto pienamente le modificazioni estensive proposte dalla Commissione; solo in via di suggerimento crederei che si potesse dire « senza averne ottenuto il consenso del Consiglio comunale, o della rappresentanza consorziale, se si tratta di esattoria, o del Consiglio provinciale, ove si tratti di ricevitoria. »

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Tubi accetta. Pongo ai voti l'articolo 93, emendato dalla Commissione.

(È approvato.)

« Art. 94. L'esattore ed il ricevitore, nel trimestre successivo all'anno di esazione, rendono il conto alla Corte dei conti a norma delle leggi e dei regolamenti. »

L'onorevole Viarana ha facoltà di parlare.

VIARANA. Quest'articolo 94 ha disposto in modo assoluto il principio che, non solo i ricevitori provinciali, ma anche gli esattori debbano dare il conto annualmente alla Corte dei conti. Io veramente non so spiegarmi il concetto di questo principio, non so vedere precisamente quale sia questo rendiconto che devono dare gli esattori. Però, siccome il concetto, che debbano dare il rendiconto, è chiaramente espresso, e dovendo quindi il Governo darvi esecuzione, temo che ne possano venire delle conseguenze perniciose, e perciò ho creduto di prendere la parola.

Non comprendo, ho detto, l'obbligo per gli esattori di dare questi conti annuali alla Corte dei conti; lo comprenderei se si trattasse di cassieri o di contabili; ma noi abbiamo già detto all'articolo 93 che l'esattore non è soggetto a visite di cassa se non nel caso di ritardo nei versamenti e per quella parte della sua gestione che si riferisce alla qualità di cassiere del comune.

Il rendiconto è una conseguenza del diritto che si ha di visitare le casse, è l'atto finale; se voi non avete il diritto di visitare le casse se non nel caso di ritardo, non so come si possa venire alla conseguenza di avere il diritto ad un rendiconto.

Gli esattori sono appaltatori: quando hanno soddisfatto al loro contratto, non hanno altri conti da dare, o non hanno pagato quello che avevano da riscuotere, o l'hanno pagato. Se l'hanno pagato, non c'è altro da vedere: se non hanno pagato, non è il rendiconto che loro si deve domandare, ma si deve dare corso all'esecuzione.

Introducendo l'idea del rendiconto, io temerei che s'infiltrasse l'altra molto facile di scambiare questi cassieri ad appalto coi contabili, poichè sembrami naturale l'idea che, se richiedesi un rendiconto, bisogna attendere anche la decisione dell'autorità che è chiamata a vedere questi conti. Volete dunque agire contro un cassiere che vi dice: attendo ancora la decisione, perchè io ho esposte le mie ragioni alla Corte dei conti? Inoltre gli esattori comunali a chi devono fare i pagamenti? Non li devono fare allo Stato; essi non hanno relazione collo Stato; essi devono pagare ai ricevitori provinciali, e sono i ricevitori che devono poi versare le somme nelle casse dello Stato; per cui, se si dovessero dare dei conti, mi pare che si dovrebbero dare ai ricevitori provinciali, e non al Governo, il quale deve averli dai ricevitori, e non dagli esattori. Direi quasi che lo Stato ha tanta ragione di chiedere i rendiconti all'esattore, quanta ne avrebbe di chiederli ai contribuenti, perchè infine i veri debitori sono i contribuenti; l'esattore non è che una mano intermedia; dunque lo Stato non può chiedergli rendiconto.

Che cosa si chiede al contribuente? La ricevuta del pagamento; andate voi a domandargli al termine dell'anno un rendiconto di tutte le imposte che doveva pagare? No, voi non lo fate e non potreste farlo, perchè esso non ha altro da dare che la ricevuta dell'esattore. Lo stesso avviene per l'esattore comunale. Qual conto deve darvi, se ha la ricevuta di saldo del ricevitore? Ese non l'avesse, il suo debito sarebbe verso il ricevitore e non verso lo Stato.

VILLA-PERNICE, relatore. Domando la parola.

VIARANA. Gli esattori di tutti i paesi dov'è in esercizio questo sistema non hanno mai dato rendiconto; ma io, dai prospetti sulla esazione delle imposte che ci furono presentati, ho veduto che lo Stato ha potuto fare i conti e farli benissimo; dunque non vedo in che cosa abbiano da consistere e come sieno necessari questi rendiconti. Gli esattori danno i conti ai comuni perchè sono cassieri, ed è stabilito che, nascendo controversia, debbano andare alla Corte dei conti; che in tale materia sta la giurisdizione. Ma stabilire *a priori* che tutti gli anni, senza che insorga nessuna differenza da decidere, debbano dare un rendiconto, mi sembra cosa grave; cosa grave perchè, mettetevi in mente che questi esattori, che per averli utili ed a buon mercato, bisogna prenderli nelle classi medie, massime nei comuni piccoli, ed avverrà facilmente che se questi vedono che devono dare tutti gli anni un conto alla Corte dei conti, si atterriscono e si presentino meno numerosi.

L'idea di dover forse andare a Roma per sollecitare la verifica dei loro conti, non sarà per loro uno spauracchio indifferente. Questo mi sembra un accentrimento che noi, che parliamo sempre del bisogno di discentrare, non dovremmo accettare. Inoltre, immaginatevi quanto personale sarà necessario alla Corte dei conti per verificare tutti gli anni questi conti! Aggiun-